

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato

Mediazione: l'impegno continua Confermati gli investimenti di Curia Mercatorum anche per il 2013

Dott. Nicola Tognana
*Presidente di Curia
Mercatorum
Presidente della CCIAA
di Treviso*

In occasione della riunione del 23 novembre, l'Assemblea degli Associati di Curia Mercatorum ha deliberato, con l'approvazione del budget 2013, di mantenere fermo e inalterato l'impegno dell'Associazione nell'offerta e nella promozione dei servizi di mediazione e di arbitrato cui la stessa è deputata.

Curia Mercatorum è il Centro di Mediazione ed Arbitrato costituito nel 1995, in forma associata e senza scopo di lucro, su iniziativa della Camera di Commercio di Treviso. Ad esso partecipano anche gli enti camerali di Belluno, Gorizia e Pordenone, che oggi ne costituiscono altrettante sedi operative distaccate sui territori di pertinenza.

Dopo quasi tre anni di spiccata e costante crescita delle attività dell'Associazione, determinata dalla riforma della mediazione introdotta a marzo 2010 (con il d.lgs. n. 28), pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 28/2010 nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione in determinate materie (sentenza n. 272 del 24 ottobre).

Di conseguenza, dal momento della pubblicazione della sentenza della Consulta



Foto: il Presidente di Curia Mercatorum e della CCIAA di Treviso, Nicola Tognana

nella Gazzetta Ufficiale, il tentativo di mediazione non costituirà più condizione di procedibilità, rispetto al processo giudiziale ordinario, per tutte le liti inerenti alle materie indicate dall'art. 5.1 del decreto 28.

IN QUESTO NUMERO

Mediazione: l'impegno continua
Confermati gli investimenti di
Curia Mercatorum anche per il
2013

(Nicola Tognana)

p. 1

Perché avvocato continuo
a credere nella mediazione
anche a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale
24.10.2012

(Pierina Cescon)

p. 2

Curia Mercatorum:
la qualità prima di tutto
La mediazione non ha bisogno
dell'obbligatorietà, ma solo di
essere provata

(Giulia Poli)

p. 3

Agenda

p. 8

Perché avvocato continuo a credere nella mediazione anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24.10.2012

Avv. Pierina Cescon
*Mediatore di Curia
Mercatorum
Avvocato in Treviso*

In data 24.10.2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4.3.2010 n. 28 nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione.

La decisione della Consulta, tutt'altro che inaspettata, stimola alcune riflessioni sulla mediazione che in questi anni ha originato accese discussioni pro e contro, soprattutto all'interno della avvocatura.

La Corte Costituzionale ha sostanzialmente ribadito il doveroso rispetto da parte del Legislatore delle norme costituzionali, come più volte ha fatto il Presidente della Repubblica con riferimento al distorto uso del decreto legge; la sentenza della Consulta è pertanto condivisibile ed anzi dovrebbe servire da monito anche per altri provvedimenti frettolosamente varati dal Governo con indubbi profili di incostituzionalità per eccesso di delega (v. parametri compensi professionali, riforma geografia giudiziaria, ecc.).

Ancorché non ancora nota la motivazione della sentenza costituzionale, risultava evidente a chi pratica l'istituto della mediazione, la incongruente imposizione da parte dell'art. 5 Dlgs.28/2010 dell'obbligatorietà della mediazione, come condizione di procedibilità per certe materie, rispetto alla natura dell'istituto, connotata dalla libertà delle parti in ogni sua fase.

Ho iniziato ad approfondire la mediazione, quale strumento di A.D.R., alla fine degli anni novanta tramite Curia Mercatorum e da subito sono rimasta affascinata dalle potenzialità.

Esercitando la professione di avvocato da oltre trent'anni sono testimone del progressivo degrado etico della società e del peggioramento del servizio giustizia, aggravato dall'affastellarsi di continue "riforme" prive di una visione organica. Sempre più spesso, anche a fronte di una decisione favorevole, ho notato negli assistiti un senso di insoddisfazione,

determinato dai tempi e costi della giustizia, nonché dall'inevitabile stress che ogni conflitto tra esseri umani comporta.

Non tutte le controversie si prestano alla mediazione, a differenza di altre, e particolarmente quelle connesse a rapporti personali (es. famiglia, successioni, lavoro, condominio ecc.) in quanto involgono rapporti duraturi; inoltre tendenzialmente le persone aspirano alla pace piuttosto che alla guerra.

Nella mia esperienza, anche con l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Treviso, proprio le controversie ereditarie sono tra quelle nelle quali le parti risultavano maggiormente disposte alla mediazione.

In questo periodo finalmente si ritorna a parlare della funzione sociale dell'avvocato, la cui attività concorre alla realizzazione e salvaguardia dei diritti e della Giustizia, elementi imprescindibili di ogni società civile.

L'Avvocatura, a mio avviso, ha il dovere di impegnarsi a tutti i livelli per il rinnovamento etico del nostro Paese, e per il miglioramento del servizio Giustizia; può farlo anche sostenendo l'istituto della mediazione quale strumento non meramente deflattivo, ma di promozione della pace sociale.

E' necessario divulgare ed approfondire la conoscenza della mediazione tra la cittadinanza ed anche tra gli avvocati in modo da far venir meno in questi ultimi il timore che la mediazione sottragga lavoro: a tal fine bisogna spiegare che la consulenza ed assistenza del legale in sede di mediazione è fondamentale per la tutela della parte e per addivenire ad un accordo che realizzi gli interessi della medesima; bisogna anche spiegare che la consulenza ed assistenza in sede di mediazione non è meno importante di quella svolta in sede giudiziale e pertanto andrà giustamente compensata. Bisogna inoltre lavorare per un cambio generalizzato di mentalità, tramite la formazione in modo che il ricorso all'Autorità

Giudiziaria si configuri come ultima spiaggia rispetto alle altre forme di risoluzione delle controversie; in questo dovrà intervenire il Legislatore prevedendo per il ricorso alla mediazione opportuni incentivi economici in modo da renderla competitiva rispetto al ricorso all'AGO; inoltre il legislatore dovrà rivedere la formazione dei mediatori ed i controlli sugli O.M. Per svolgere bene l'attività di mediatore servono: preparazione, esperienza ed anche doti personali, non semplicemente un corso formativo e la formale sottoscrizione di verbali negativi di mancata partecipazione all'incontro di mediazione!

A seguito della recente sentenza della Consulta il Legislatore, se davvero vuole apprestare strumenti deflattivi ed alternativi per la Giustizia civile, dovrà riformulare la normativa sulla mediazione, tenendo conto delle critiche e suggerimenti formulati in questi due anni dai soggetti che maggiormente hanno praticato la mediazione: Camere di Commercio ed Avvocatura, quantomeno di quella parte che crede nelle potenzialità di questo istituto.



Non litighiamo...
Curia Mercatorum
ci mette
d'accordo!



 CURIA MERCATORUM
Centro di mediazione ed arbitrato
promosso da Camera di Commercio I. A. A. di Treviso 

o/c Centro Cristallo - Via Roma, 4 - 31020 Lancesigo di Villorba - TV tel. 0422/917891 fax 0422/917893
<http://www.curiamercatorum.com> - e-mail: info@curiamercatorum.com

Curia Mercatorum: la qualità prima di tutto La mediazione non ha bisogno dell'obbligatorietà, ma solo di essere provata

Dott.ssa Giulia Poli
Responsabile Formazione-
Comunicazione di Curia
Mercatorum

Il dm 180/2010, che ha dato attuazione alla disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali, introdotta col d.lgs. 28/2010, prevede, tra le varie disposizioni indirizzate agli Organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia (ed iscritti nell'apposito elenco ministeriale), che venga predisposta dagli stessi una "scheda di valutazione" idonea alla rilevazione del gradimento percepito dalle Parti intervenute nelle singole procedure di mediazione (art. 7.5, lett. b, dm 180).

In sostanza, al termine di ogni procedimento, gli Organismi hanno l'obbligo di consegnare, a ciascuna delle Parti interessate, un questionario contenente diverse domande relative a specifici e caratteristici aspetti inerenti al servizio di mediazione di cui hanno fruito.

Le schede di valutazione devono recare le generalità e la sottoscrizione dei soggetti che le compilano e, una volta consegnate all'Organismo che ha gestito la procedura, devono essere da questo trasmesse al Ministero della Giustizia, precisamente al Direttore generale della giustizia civile che, in qualità di Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione, ha il compito di vigilare e controllare che vengano rispettate le prescrizioni stabilite nel dm 180 per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro ministeriale.

Si tratta, dunque, di un preciso dovere volto ad esplorare il grado di soddisfacimento percepito e riconosciuto da chi abbia utilizzato il servizio, attività d'indagine tanto più necessaria quanto più il contesto in cui si inquadra risulti

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DI CURIA MERCATORUM (gennaio – ottobre 2012)													
1	Come e perché si è ricorsi al servizio:						Risp	Senza Risp					
	Per clausola inserita nel contratto						7	3					
	Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)						27						
	Su invito del giudice						13						
	A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte						29						
	Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione						81						
Altro (specificare)						6							
2	Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione di Curia Mercatorum					1 (insuff)	2 (suff)	3 (discr)	4 (buono)	5 (ottimo)	Senza Risp	Media	
						1	1	5	48	104	7	4,6	
3	Esprima un giudizio complessivo su:						1 (insuff)	2 (suff)	3 (discr)	4 (buono)	5 (ottimo)	Senza Risp	Media
	Disponibilità e cortesia dei funzionari									24	142		4,9
	Preparazione e professionalità dei funzionari								3	34	128	1	4,8
	Semplicità della procedura						1	4	9	57	95		4,5
	Chiarezza delle informazioni ottenute						1		6	46	113		4,6
	Precisione e completezza delle informazioni ottenute							1	5	37	122	1	4,7
	Chiarezza e comprensibilità della modulistica							2	7	54	103		4,6
	Trasparenza delle procedure							2	6	41	116	1	4,6
	Gestione dei tempi							6	13	38	108	1	4,5
	Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità...)							1	8	41	116		4,6
Riservatezza							1		40	125		4,7	
4	Esprima un giudizio sul mediatore:					1 (insuff)	2 (suff)	3 (discr)	4 (buono)	5 (ottimo)	Senza Risp	Media	
	Disponibilità e cortesia del mediatore							1		19	144	2	4,9
	Preparazione e professionalità del mediatore							1		29	126	10	4,8
	Chiarezza espositiva								2	25	131	8	4,8
	Imparzialità, indipendenza e neutralità							1	1	26	126	12	4,8
	Riservatezza								1	22	135	8	4,8
5	Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto?									Si	No	Senza Risp	
										133	26	7	
6	E' a conoscenza dell'attivazione del sito internet di Curia Mercatorum dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.?									Si	No	Senza Risp	
										125	36	5	
7	Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione di Curia Mercatorum?						Risp		Senza Risp				
	Giornali						4		11				
	Radio												
	Televisione						1						
	Sito Internet della Camera di Commercio						22						
	Associazione di categoria						5						
	Professionista (Avvocato, Commercialista...)						100						
	Associazione dei consumatori												
	Familiare, amico, conoscente che aveva già provato il servizio						2						
Altro						21							
8	Consigliere il Servizio di mediazione di Curia Mercatorum ad un familiare/amico/conoscente?									Si	No	Senza Risp	
										156	5	5	
9	Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione di Curia Mercatorum qualora ne avesse bisogno?									Si	No	Senza Risp	
										156	5	5	

Tabella 1 - Rappresentazione dello spoglio delle schede di valutazione del servizio di mediazione di Curia Mercatorum, raccolte per le procedure gestite nel periodo gennaio-ottobre 2012

¹ Si ricorda che l'art. 5.1 del d.lgs. 28/10, in cui è previsto che la mediazione sia condizione di procedibilità dell'azione in giudizio per le liti relative a determinati ambiti civili e commerciali (e cassato dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza 272/2012, citata in nota 3), ha acquisito efficacia a partire dal 20 marzo 2011 per le controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Solo dal 20 marzo di quest'anno, invece, la disposizione è divenuta operativa anche per le altre due materie in essa contemplate ossia condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

contrassegnato da significativi mutamenti e aggiustamenti ravvicinati nel tempo qual è stato il settore della mediazione civile e commerciale a partire dalla sua riorganizzazione normativa a marzo 2010. Curia Mercatorum, come tutti gli organismi di mediazione di emanazione camerale, ha adottato la scheda di valutazione elaborata, nell'ambito del Tavolo di lavoro sulla conciliazione, dalla Commissione dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio, che l'ha approvata, nel novembre 2010, dopo averne condiviso il contenuto con il Ministero della Giustizia.

Da marzo dello scorso anno, vale a dire da quando la riforma sulla mediazione ha trovato applicazione anche nella parte in cui prevede l'obbligatorietà del tentativo rispetto al ricorso giudiziale ordinario ⁽¹⁾, le procedure gestite da Curia Mercatorum sono cresciute a ritmo intenso (+200% in media all'anno) e l'Associazione ha sostenuto notevoli sforzi organizzativi e nuovi investimenti per affrontare l'incrementato carico di lavoro e per adeguare le prassi procedurali alle prescrizioni di legge. In questa complessiva operazione di assestamento, la struttura ha sempre tenuto fermo e prioritario l'obiettivo di preservare e presidiare gli standard qualitativi dei propri servizi, ben consapevole che la vitalità degli strumenti di adr attinge direttamente all'efficienza e all'accuratezza con cui vengono gestiti. Scontata quindi l'importanza strategica attribuita da Curia allo "spoglio" delle schede di valutazione raccolte a conclusione degli incontri di mediazione amministrati, si da trarne ogni possibile indicazione utile a correggere o migliorare l'operatività e la direzione dell'Associazione, in quell'ottica di *customer satisfaction* che si è sempre posta come imprescindibile traguardo.

Nella tabella n. 1, raffigurata a lato, sono riportati i risultati del processo di rilevazione e lavorazione dei giudizi espressi dagli utenti nelle schede raccolte da Curia Mercatorum da gennaio a ottobre di quest'anno presso le diverse sedi operative in cui l'Organismo opera (Treviso, Belluno, Pordenone e Gorizia).

Le domande proposte nel questionario sono articolate in modo tale da vagliare l'oggetto dell'indagine, la qualità della mediazione, sulla base di 3 diversi punti di osservazione:

- il servizio di mediazione in sé considerato (domande 1 e 5)
- il servizio ricevuto dallo specifico Organismo cui l'utente si è rivolto (domande 2, 3, 6, 7, 8 e 9)
- la prestazione resa dal mediatore che ha governato l'incontro di mediazione (domanda 4)

Al di là dei lusinghieri riscontri che dal sondaggio emergono con riguardo al servizio reso da Curia, preme in questa sede evidenziare in modo particolare come dalle risposte date alle domande n. 5, 8 e 9, possa ricavarsi un complessivo indice di apprezzamento positivo per la mediazione.

Per l'80% degli intervistati, il costo sostenuto è ritenuto conforme al servizio fruito (grafico 1): a dispetto, dunque, di quanto è stato detto e scritto negli ultimi mesi dai detrattori della mediazione, possiamo affermare che, quando questa venga amministrata secondo appropriati canoni di qualità e di efficienza, non rappresenti affatto né una perdita di tempo né uno spreco di denaro.

Per quel 16% di risposte che, viceversa, dichiarano l'inadeguatezza del costo della mediazione, una giustificazione plausibile si può trarre osservando come le tariffe stabilite dalla normativa (art. 16 del dm 180) possano in concreto risultare incongruenti quando il valore della controversia sia molto contenuto. Le spese di mediazione, infatti, pur essendo determinate in misura crescente all'aumentare del valore di lite, appaiono francamente eccessive laddove quest'ultimo rientri



Grafico 1 - Rappresentazione grafica delle risposte date dagli utenti di Curia Mercatorum alla domanda n. 5 della scheda di valutazione

nel primo degli scaglioni di riferimento individuati dal dm 180. Se si prende in esame il tasso di incidenza del costo complessivo di una procedura (per ciascuna parte) rispetto al valore ipotizzato della disputa, è evidente che quando quest'ultimo si attesti nell'ambito del primo scaglione, può risultare antieconomico ricorrere alla mediazione: ciò è pacifico per valori di lite inferiori alle stesse spese di mediazione, ed è comunque possibile, al di là di questi casi, se si considera che l'incidenza minima dei costi si aggira, per il primo scaglione, sul 10-15% ca. (si veda tabella 2).

Costo della mediazione e valore della controversia: forbici dei tassi di incidenza		
Valore di lite	Mediazione volontaria*	Mediazione obbligatoria*
fino a € 1000	12,71 - 14,67 %	10,08 - 12,05 %
da € 1.001 a € 5.000	20,55 - 24,48 %	15,31 - 19,24 %
da € 5.001 a € 10.000	6,77 - 8,23 %	4,84 - 6,29 %
da € 10.001 a € 25.000	4,48 - 5,93 %	3,40 - 4,48 %
da € 25.001 a € 50.000	3,10 - 3,82 %	2,13 - 2,86 %
da € 50.001 a € 250.000	2,52 - 3,12 %	1,71 - 2,32 %
da € 250.001 a € 500.000	0,99 - 1,23 %	0,50 - 0,75 %
da € 500.001 a € 2.500.000	0,93 - 1,16 %	0,47 - 0,70 %
da € 2.500.001 a € 5.000.000	0,25 - 0,32 %	0,13 - 0,19 %
oltre € 5.000.001	0,22 - 0,28 %	0,11 - 0,17 %

(*) Il tasso di incidenza è stato calcolato come rapporto percentuale tra l'indennità complessiva (IVA inclusa) dovuta dal soggetto-parte della procedura e il valore di lite minimo dello scaglione di riferimento preso in considerazione, fatta eccezione per il primo, del quale si è considerato il valore di lite massimo (1.000 euro). Di conseguenza i valori percentuali indicati nelle tabelle 2,3 e 4, esprimono un'incidenza minima con riguardo al primo scaglione, e un'incidenza massima per tutti gli altri.

Tabella 2 - Rappresentazione delle forbici dei tassi di incidenza del costo di una mediazione, a carico di ogni parte, per ciascuno scaglione di valori di lite ipotizzabili, nei casi di tentativo volontario e obbligatorio

Mediazione volontaria						
Spese Avvio	Spese mediazione		Indennità complessiva (IVA inclusa)			
	Valore di lite	Indennità di base (IVA esclusa)	In caso di mancato accordo	Incidenza spese su valore di lite*	In caso di accordo	Incidenza spese su valore di lite*
€ 40,00	fino a € 1000	€ 65,00	€ 127,05	12,71%	€ 146,71	14,67%
	da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00	€ 205,70	20,55%	€ 245,03	24,48%
	da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00	€ 338,80	6,77%	€ 411,40	8,23%
	da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00	€ 484,00	4,84%	€ 592,90	5,93%
	da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00	€ 774,40	3,10%	€ 955,90	3,82%
	da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00	€ 1.258,40	2,52%	€ 1.560,90	3,12%
	da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00	€ 2.468,40	0,99%	€ 3.073,40	1,23%
	da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00	€ 4.646,40	0,93%	€ 5.795,90	1,16%
	da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00	€ 6.340,40	0,25%	€ 7.913,40	0,32%
	oltre € 5.000.001	€ 9.200,00	€ 11.180,40	0,22%	€ 13.963,40	0,28%

Tabella 3 - Rappresentazione del costo complessivo, a carico di ciascuna parte, di una procedura di mediazione e dei tassi di incidenza dello stesso per ciascuno scaglione di valori di lite ipotizzabile, nel caso di tentativo volontario

Mediazione obbligatoria						
Spese Avvio	Spese mediazione		Indennità complessiva (IVA inclusa)			
	Valore di lite	Indennità di base (IVA esclusa)	In caso di mancato accordo	Incidenza spese su valore di lite*	In caso di accordo	Incidenza spese su valore di lite*
€ 40,00	fino a € 1000	€ 43,33	€ 100,83	10,08%	€ 120,49	12,05%
	da € 1.001 a € 5.000	€ 86,67	€ 153,27	15,31%	€ 192,60	19,24%
	da € 5.001 a € 10.000	€ 160,00	€ 242,00	4,84%	€ 314,60	6,29%
	da € 10.001 a € 25.000	€ 240,00	€ 338,80	3,40%	€ 447,70	4,48%
	da € 25.001 a € 50.000	€ 400,00	€ 532,40	2,13%	€ 713,90	2,86%
	da € 50.001 a € 250.000	€ 666,67	€ 855,07	1,71%	€ 1.157,57	2,32%
	da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000,00	€ 1.258,40	0,50%	€ 1.863,40	0,75%
	da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900,00	€ 2.347,40	0,47%	€ 3.496,90	0,70%
	da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600,00	€ 3.194,40	0,13%	€ 4.767,40	0,19%
	oltre € 5.000.001	€ 4.600,00	€ 5.614,40	0,11%	€ 8.397,40	0,17%

Tabella 4 - Rappresentazione del costo complessivo, a carico di ciascuna parte, di una procedura di mediazione e dei tassi di incidenza dello stesso per ciascuno scaglione di valori di lite ipotizzabile, nel caso di tentativo obbligatorio (ipotesi comunque cancellata dalla Corte Costituzionale).

Per gli scaglioni superiori al primo, invece, il tasso di incidenza tende a ridursi significativamente, attestandosi su valori massimi pari ad un 15-24% quando i valori di lite sono compresi tra i 1001 e i 5000 euro (secondo scaglione), ed ancor più contenuti per valori più alti ⁽²⁾.

Restringendo l'attenzione alle tariffe ministeriali indicate per le ipotesi di mediazione volontaria (tabella 3) allorché il valore di lite superi i 5.001 Euro (cioè dal terzo scaglione in su), il tasso di incidenza dei costi di procedura decresce significativamente, man mano che il valore di lite aumenta, partendo da un tasso massimo dell'8.23%, sino ad arrivare ad un tasso, sempre massimo, dello 0,28% per l'ultimo scaglione ⁽³⁾.

Tutto ciò considerato, appare allora ragionevole ritenere che il dato emerso dalla nostra indagine, circa l'inadeguatezza del costo della mediazione segnalata dal 16% degli utenti serviti, dipenda proprio dalla descritta incongruità nella determinazione delle tariffe, che va a penalizzare, rendendolo in concreto controproducente, il tentativo di mediazione per le controversie di modico valore ⁽⁴⁾.

Ma se su questo aspetto appare condivisibile lamentare che si dovrebbe operare un avveduto aggiustamento delle indennità di mediazione laddove queste risultino irragionevoli, ciò non legittima affatto quell'atteggiamento pregiudizialmente ostile assunto nei mesi scorsi con riguardo alla mediazione e culminato coi festeggiamenti (*sic!*) dei giorni successivi alla pronuncia della Consulta.

² La misura del tasso di incidenza, pur in considerazione di uno stesso scaglione di riferimento, varia entro una forbice di valori per il fatto che le spese di mediazione sono diversificate, dal dm 180, in relazione sia al tipo di procedura attivata (obbligatoria o volontaria), sia alla sua complessità, sia all'esito della stessa (con accordo o senza accordo, con proposta o senza proposta). Nelle tabelle 2, 3 e 4, i tassi sono determinati considerando solo le ipotesi di mediazione volontaria e obbligatoria conclusesi con accordo o senza.

³ Per effetto della sentenza n. 272 del 24 ottobre scorso, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 28/2010 nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione in determinate materie, non trova più applicazione il doppio regime tariffario originariamente previsto dal dm 180. In sostanza anche per le materie indicate dall'art. 5.1 del d.lgs. 28/2010 il tentativo di mediazione non costituirà più condizione di procedibilità rispetto al processo giudiziale ordinario, per cui tutte le procedure di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale potranno essere attivate solo per volontà delle parti, anche su invito del giudice, e saranno assoggettate alla disciplina prevista nel decreto 28 per le mediazioni cd. "volontarie", tariffe comprese (ovviamente ciò non riguarda quei casi in cui l'obbligatorietà del tentativo sia disposta da altro testo normativo, ad esempio in materia di telecomunicazioni e subfornitura).

⁴ Nel tariffario relativo al servizio di conciliazione pre-riforma, Curia Mercatorum prevedeva che le spese di avvio non fossero dovute in caso di controversie di consumo, e ciò proprio nell'intento di incentivare l'utilizzo della mediazione anche in questo tipo di dispute, caratterizzate da valori di lite per lo più molto contenuti.

Il costo di una causa giudiziale rapportato all'importo della stessa è stimato, per l'Italia, al 29,9% ⁽⁵⁾, mentre per una mediazione si aggira su una media del 3%: ben si comprende quale sia il risparmio conseguibile risolvendo una singola controversia per via conciliativa piuttosto che per via giudiziale.

Che la normativa sia perfettibile è pacifico, come sovente accade per i testi normativi licenziati dal legislatore, ed è di questo che si dovrebbe discutere volendo rendere un onesto riconoscimento anche all'opinione di chi, avendo sperimentato il servizio, magari pur forzatamente, ne ha sottoscritto il proprio **positivo apprezzamento** dichiarando, **nel 96% dei casi**, che lo utilizzerebbe di nuovo in caso di bisogno e che lo consiglierebbe a familiari, amici, conoscenti (grafici 2 e 3).

Se poi teniamo in conto che quando le parti siedono al tavolo della mediazione riescono a raggiungere un accordo nel 41% dei casi ⁽⁶⁾ e che le schede di valutazione vengono compilate anche da coloro che non sono riusciti a conciliare, si può concludere che la mediazione è stata ritenuta utile per gran parte di coloro che pur non hanno trovato un accordo.

Coordinando, in definitiva, i dati affioranti dalle risposte ai 3 quesiti presi in esame, ne emerge un deciso messaggio di incoraggiamento, per tutti gli Organismi che hanno molto investito per rendere un servizio di buona qualità, nel proseguire con risoluto impegno il travagliato cammino della promozione della cultura conciliativa, in un sistema di giustizia refrattario a un tale spirito qual è quello del nostro Paese. Se l'intenzione è quella di offrire ai cittadini una modalità diversa ed ulteriore, rispetto all'azione in giudizio, per risolvere le liti, appare doveroso valorizzare questo messaggio adoperandosi con convinzione per il miglioramento del percorso tracciato dal legislatore piuttosto che per avvalorare il ritorno ad un passato rassicurante per alcuni, stagnante per altri.

E invece l'impressione che oggettivamente si sta facendo strada dopo la sentenza della Consulta, è proprio che si voglia ignorare ed obliare quanto di positivo è emerso in questi mesi di sperimentazione dell'obbligatorietà della mediazione, sprecando perciò una valida occasione per riconoscere l'utilità di questo strumento ed il giovamento che ne potrebbe trarre il sistema di giustizia tipicamente giudiziale qual è quello italiano, proponendosi come complementare ad esso, non certo sostitutivo come taluno vorrebbe sostenere.

Dei vantaggi della mediazione si è spesso detto e scritto: il risparmio di tempo, il coinvolgimento delle parti nella




Grafico 2 - Rappresentazione grafica delle risposte date dagli utenti di Curia Mercatorum alla domanda n. 8 della scheda di valutazione



Grafico 3 - Rappresentazione grafica delle risposte date dagli utenti di Curia Mercatorum alla domanda n. 9 della scheda di valutazione

ricerca di una soluzione che non viene loro imposta, la possibilità di non compromettere il rapporto tra i contendenti, la gestione semplice e snella del procedimento, i costi contenuti e predeterminati. E i giudizi espressi dagli utenti ci confortano nel convincimento che l'obiettivo più proficuo sia di continuare a promuovere la mediazione: chi l'ha provata, o l'ha dovuta provare, ci ha dichiarato proprio questo, 96 volte su cento.

⁵ Dato ripreso dal Rapporto dell'Osservatorio Unioncamere sulla mediazione e la conciliazione "La mediazione delle camere di commercio. Marzo 2011 - maggio 2012", nel quale viene riportato l'esito di una recente indagine «World Bank» all'interno del «DoingBusiness».

⁶ Dato che a livello nazionale si attesta su un 48% (si vedano le statistiche elaborate da Unioncamere Nazionale e dal Ministero della Giustizia, commentate nel precedente numero di questa newsletter, in "Curia Mercatorum punta sulla formazione. Le iniziative del 2012" - Newsletter n. 1-2/2012, pag. 5).

Agenda

CEDR

Centre for Effective Dispute Resolution
International Dispute Resolution Centre
70 Fleet Street
London EC4Y 1EU
United Kingdom

Certificate in Advanced Negotiation
Betchworth, 16-17 May 2013

Mediator Professional Development Seminar - Advanced Negotiation for Mediators
London, 30 May 2013

Mediator Skills Training - Fast Track
London, 5-6-7-10-11 June 2013

Certificate in Advanced Negotiation
Betchworth, 24-25-26 July 2013

Mediator Skills Training - Summer School
Lisbon, 19-20-22-23-24 August 2013

Mediator Professional Development Seminar - Innovation in Practice: Top Tips from Top Mediators
London, 23 September 2013

Mediator Skills Training - Fast Track
London, 2-3-4-7-8 October 2013

Mediator Skills Training - Fast Track
London, 4-5-6-9-10 December 2013

Contatti:
Tel. +44(0)20 7536 6000,
Email: events@cedr.com;
training@cedr.com

WIPO

Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Mediation Workshop in Art and Cultural Heritage
New York, 7-8 February 2013

Info corsi Med-Arb:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Tel.: (41-22) 338 8247
E-mail:
arbiter.meetings@wipo.int

Info corsi proprietà intellettuale:
Tel: +41 22 338 7222 -
+41 22 338 9111
Centralino: +41 22 733 5428

Per gli Organismi di mediazione che, come Curia Mercatorum, sono stati costituiti dalle Camere di Commercio in virtù dell'oramai lontana legge 580/93, e che pertanto possono vantare una lunga esperienza maturata sul campo, si tratta, per così dire, di un ritorno al passato, nel senso che le procedure di mediazione verranno gestite in regime di volontarietà, ossia su richiesta delle parti in lite (anche su invito del giudice). Secondo il Presidente della CCIAA di Treviso, dott. Nicola Tognana, Presidente altresì di Curia Mercatorum "malgrado la pronuncia della Corte, la linea strategica di investire in un servizio efficace come la mediazione non cambia. Anche per il 2013 la Camera di Commercio ha inteso mantenere il proprio ruolo a sostegno dell'attività di Curia, confortata oltretutto dagli ottimi riscontri emersi con l'indagine di customer satisfaction condotta dall'Associazione" (7).

Nei 20 mesi in cui la normativa, pur con adattamenti e aggiustamenti in corsa, ha potuto esplicitare i propri effetti anche con riguardo al regime dell'obbligatorietà, le procedure gestite da Curia hanno registrato un incremento medio annuo pari ad un + 200%. Sull'intero periodo 2011-2012, sino al momento in cui si scrive, le mediazioni obbligatorie rappresentano il 75% del totale, mentre il restante 25% è costituito da procedure di natura volontaria (comprese quelle derivanti da clausola contrattuale e da invito del giudice).

Quanto agli esiti, nel 41% dei casi in cui le Parti si sono incontrate al Tavolo della mediazione, si è giunti a trovare un accordo di conciliazione. Numeri di tutto rispetto, dunque, soprattutto se si considera la scarsa propensione all'uso dello strumento da parte degli avvocati, incentivata, negli ultimi mesi, proprio della pendenza della questione di legittimità costituzionale giudicata il 24 ottobre scorso. "La pronuncia della Consulta potrebbe offrire una buona occasione per introdurre, a livello legislativo, un sistema di incentivi che, al contrario del regime impositivo cassato, rappresenta, a nostro avviso, una via più adeguata per una proficua diffusione della mediazione, soprattutto in un Paese, come l'Italia, ancora distante culturalmente dai principi che ispirano questo istituto di alternative dispute resolution. In ogni caso," conclude Tognana, "i dati raccolti anche in questo periodo di sperimentazione della mediazione obbligatoria, ci confortano viepiù nella già concreta convinzione della bontà dello strumento, pertanto Curia Mercatorum continuerà ad impegnarsi con determinazione, così come tutto il sistema camerale, nell'offrire un servizio la cui validità potrà essere apprezzata da cittadini e imprese solo avendolo sperimentato".

7 Dell'indagine si riferisce nel terzo articolo di questo numero della Newsletter, "Curia Mercatorum: la qualità prima di tutto".

CON i NOSTRI PIU' LIETI AUGURI
Di BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO



CURIA

MERCATORUM

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lanceno di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
www.curiamercatorum.com
www.webcuria.com
e-mail: info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il
18 dicembre 2012

NEWSLETTER
Anno XVI - Numero 3-4/2012
Periodico trimestrale
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDAZIONE
Giulia Poli
Adam Leopoldo Salama
Laura Biasin

Stampa: Grafiche San Vito
V.lo Biban, 21 - Biban di Carbonera (TV)
Tel. 0422.445787 - Fax 0422.699161